

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N° 331 del 30-11-2022**

**UFFICIO POLIZIA LOCALE**

**IL COMANDANTE**

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA N. TORRIANI - TRATTO COMPRESO TRA VIA VISCONTI E VIA MANZONI

**Vista** l'attuale disciplina della circolazione stradale in località via N. Torriani, tratto compreso tra via Visconti e via Manzoni, regolamentata come di seguito indicato:

1. Circolazione a senso unico di marcia con percorribilità da via Visconti in direzione via Manzoni (più precisamente direzione sud);
2. Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
3. Divieto di fermata sul margine della carreggiata lato civici dispari;
4. Divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 07.30 alle ore 09.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 eccetto residenti, mezzi pubblici e autorizzati;
5. Divieto di fermata nell'area antistante il civico n° 3 e dal civico 3 fino all'intersezione con la via Manzoni;
6. Regolamentazione della sosta a disco orario 2 ore dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali negli spazi delimitati presenti in corrispondenza del civico 15 e dal civico 11 al fronte civico n° 26 con uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide;

**Vista** la richiesta pervenuta dal Servizio Urbanizzazioni Primarie con la quale, a seguito di installazione di un dissuasore mobile a scomparsa, si richiede emissione di ordinanza al fine di vietare la circolazione in via N. Torriani nel tratto compreso tra via Montegrappa e via Manzoni durante gli orari di ingresso / uscita degli alunni del plesso scolastico ivi presente e più precisamente dalle ore 08.00 alle ore 08.45 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 con eccezione delle giornate di sospensione delle attività scolastiche;

**Visto** l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) nella parte in cui stabilisce che "La sicurezza e la **tutela della salute delle persone** nonché la **tutela dell'ambiente**, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato";

**Visto** l'art 3 comma 1, n° 58-bis del Nuovo Codice della Strada (introdotto dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ove è definita "**zona scolastica**" la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali;

**Considerato** che, ai sensi del nuovo comma 11-bis dell'art. 7 del Codice della Strada, nelle "**zone scolastiche**" può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide, in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco;

**Ritenuto** necessario incentivare pratiche di mobilità sostenibile come il piedibus, il bicibus e la corretta organizzazione del servizio di trasporto pubblico;

**Ravvisata** pertanto la necessità di adottare i necessari provvedimenti viabilistici mediante l'istituzione in via Torriani (tratto compreso tra via Montegrappa e via Manzoni) del divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione di quelli in uso ai residenti, ai domiciliati, ai titolari e dipendenti di attività commerciali e degli autobus destinati al trasporto degli scolari al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi generati dall'uso delle auto private, aumentando la qualità urbana dei luoghi e favorendo la sicurezza della strada e degli utenti vulnerabili;

**Ritenuto** inoltre necessario istituire il divieto di sosta permanente in via N. Torriani nel tratto compreso tra il passo carrabile autorizzazione n. 1650/99 e l'incrocio con la via Montegrappa al fine di consentire la circolazione dei pedoni sul margine destro della carreggiata in condizioni di sicurezza poiché privo di marciapiede;

**Considerata** la necessità, a tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità degli utenti della strada, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e nelle strade indicate nel dispositivo della presente ordinanza;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 recante *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 n. 151 recante *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”*;

**Visti** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, recante il *“Nuovo Codice della Strada”*;

**Visto** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada”*;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

## ORDINA

che, dal giorno **1 dicembre 2022**, sia adottata la seguente regolamentazione della circolazione stradale che sarà resa nota al pubblico tramite l'installazione dei prescritti segnali:

- Sia istituita una **“Zona Scolastica”** in via N. Torriani (tratto compreso tra via Montegrappa e via Manzoni) ove vige il **divieto di transito** a tutti i veicoli dalle ore **08.00** alle ore **08.45** e dalle ore **16.00** alle ore **17.00**, nelle giornate di attività scolastica, ad eccezione di quelli in uso ai residenti, ai domiciliati, ai titolari / dipendenti di attività commerciali, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, velocipedi nonché di ulteriori autorizzati. Il divieto di transito verrà attuato mediante l'attivazione di un dissuasore mobile a scomparsa (pilomat) con lanterna con luce di colore verde con significato di via libera e luce di colore rosso con significato di arresto;
- Sia confermata la regolamentazione della circolazione stradale di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 di quanto specificato in premessa;
- Sia istituito il divieto di sosta permanente in via N. Torriani nel tratto compreso tra il passo carrabile autorizzazione n. 1650/99 e l'incrocio con la via Montegrappa;
- Sia abrogato il divieto di transito di cui al punto 4 specificato in premessa;
- Sia abrogato il divieto di fermata, poiché non più necessario, presente in via Svevo dall'intersezione con la via Torriani al civico n° 2.

L'Ufficio Tecnico comunale – Servio Urbanizzazioni Primarie è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza.

La segnaletica verticale permanente dovrà essere installata secondo quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del D.P.R 495/1992 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Codice

della Strada

Il presente divieto sarà portato a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione sui luoghi dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione prescritti.

Per quanto non espressamente previsto dall'ordinanza, si rimanda a quanto prescritto dalle norme del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e da quelle previste dal relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 6/12/1971 n. 1034).

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL COMANDANTE  
UFFICIO POLIZIA LOCALE  
PARIS MASSIMO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i*